



ROMA CAPITALE



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma

GUIDA AL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

Con la delibera dell'Assemblea Capitolina n. 53 dell'11 Luglio 2011 sono state apportate significative novità in merito alle modalità applicative del contributo di soggiorno. Il presente opuscolo, realizzato dal Dipartimento Risorse Economiche, in collaborazione con la Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Roma, intende illustrare i punti salienti della circolare interpretativa del 21 dicembre 2011, per una corretta applicazione delle fattispecie di esenzione e di riduzione dello stesso contributo, nonché i comportamenti da seguire in caso di rifiuto al pagamento da parte degli ospiti

COMPONENTI COMMISSIONE ODCEC DI ROMA
FISCALITÀ LOCALE E FEDERALISMO FISCALE

Nicola Antoniozzi – Presidente
Gianfranco Piccini – Vice Presidente

Loredana Angelini
Lionello Bartolomei
Giampaolo Bassi
Carmine Filippo Cellucci - Roma Capitale
Nicola Colangelo
Giorgio Farina
Antonio Fiorilli
Fernando Fugnitto
Pasquale Formica
Lanfranco Guidi
Carlo Mezzetti
Carlo Alberto Pozzi
Claudio Schettini

**Ha collaborato alla stesura la dott.ssa Anna Tucci
del Dipartimento Risorse Economiche di Roma
Capitale**

Indice

- 1. Quali strutture ricettive sono tenute ad applicare il contributo di soggiorno**
- 2. Qual è la misura del contributo di soggiorno**
- 3. Quali sono le categorie di ospiti esenti dal contributo**
- 4. Quali sono le riduzioni**
- 5. Quali sono gli obblighi di comunicazione e di versamento**
- 6. Cosa fare in caso di rifiuto al pagamento da parte dell'ospite**
- 7. Qual è la procedura di rimborso delle somme indebitamente versate**

Riferimenti

- Regolamento approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 38 del 22 dicembre 2010**
- Modifiche regolamentari di cui alla delibera dell'Assemblea Capitolina dell'11 Luglio 2011, n. 53**
- Circolare Dipartimento Risorse economiche del 21 dicembre 2011**
- Delibera Consiliare del 28/29 luglio 2010, n. 67**

1. Quali strutture ricettive sono tenute ad applicare il contributo di soggiorno

Il contributo di soggiorno è dovuto dall'**ospite** e viene applicato dalle strutture ricettive indicate di seguito

- Alberghi
- Bed and Breakfast (B&B)
- Case per ferie
- Case ed appartamenti per vacanze
- Affittacamere
- Residenze turistiche alberghiere (RTA)
- Campeggi
- Agriturismi
- Aree attrezzate per la sosta temporanea

Il contributo non deve essere applicato dagli **ostelli per la gioventù** e dalle strutture presenti nella **frazione territoriale di Polline e Martignano**

2. Qual è la misura del contributo di soggiorno

Il contributo è pari a:

- **1 euro** a notte per persona per i pernottamenti nelle strutture all'aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea
- **2 euro** a notte per persona per i pernottamenti negli agriturismi, B&B, case ed appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, RTA, e alberghi ad 1/2/3 stelle
- **3 euro** a notte per persona per i pernottamenti negli alberghi a 4/5 stelle

Il contributo è applicabile fino ad un massimo di

- **5 pernottamenti consecutivi** nei campeggi e nelle aree attrezzate per la sosta temporanea
- **10 pernottamenti consecutivi** nelle altre strutture ricettive

3. Quali sono le categorie di ospiti esenti dal contributo

Non sono tenuti al pagamento del contributo di soggiorno:

- i soggetti iscritti all'Anagrafe di Roma Capitale

In caso di divergenza tra residenza effettiva e residenza indicata nei documenti d'identità è necessario acquisire un'autocertificazione dall'ospite ai fini dell'esenzione

- i minori entro i **dieci anni** di età
- i **malati**
- **un solo accompagnatore** per ogni degente ricoverato
- i **genitori** di malati minori di **diciotto anni**

Il paziente e l'accompagnatore devono autocertificare (art. 49 e 47 D.P.R. 445/2000) che i pernottamenti sono legati all'esigenza di cura del degente ovvero di assistenza dell'accompagnatore nei confronti del degente

- gli **autisti** di pulman
- un **accompagnatore turistico** per ogni 25 partecipanti

- il personale della **Polizia di Stato e delle altre forze armate** che svolge attività di **ordine e di sicurezza pubblica**

Solo la Questura, e non l'ospite, comunica, preventivamente, alle strutture ricettive le motivazioni di ordine e pubblica sicurezza che consentono la disapplicazione del contributo.

4. Quali sono le riduzioni

Le riduzioni sono previste per gli ospiti **in possesso dei seguenti requisiti:**

- coloro che pernottano presso la struttura ricettiva per un **periodo prolungato** di tempo, anche in modo non continuo;
- il periodo di tempo è **prefissato da un contratto** tra l'ospite e la struttura ricettiva;
- i pernottamenti sono legati ad un'**esigenza di studio** o per **ragioni di lavoro**

La frequenza dei corsi di studio deve essere **documentata dalle Università o dagli Enti di formazione**, mentre l'esigenza lavorativa deve essere documentabile ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000

La riduzione non si applica ai contratti per l'alloggio di dipendenti (i.e. piloti, hostess etc.) **sottoscritti tra i datori di lavoro** (i.e. compagnie aeree) **e le strutture ricettive** (ved. risposta n. 3 della circolare n. 413417 del 2011)

Il contributo è dovuto dall'ospite **nella misura massima di 10 pernottamenti** (ovvero di **5 per le strutture all'aria aperta**) **complessivi nell'anno solare**

In caso di **trasferimento in una diversa struttura ricettiva** nel corso dello stesso anno solare, non è possibile scomputare l'importo pagato presso la struttura di provenienza dal contributo maturato e dovuto presso la nuova struttura ospitante

Il numero dei pernottamenti comunque maturato si azzerà in ogni caso con la fine dell'anno solare

5. Quali sono gli obblighi di comunicazione e di versamento

Le strutture ricettive devono comunicare esclusivamente **per via telematica**, il numero delle presenze e l'importo del contributo riscosso **entro il 16 del mese successivo** al termine di ciascun trimestre

Il sito sul quale identificare la struttura ricettiva, presentare le comunicazioni ed effettuare i versamenti è www.tributi.comune.roma.it per le società e le persone giuridiche

www.comune.roma.it per le persone fisiche

Il contributo di soggiorno non è assoggettato ad IVA e deve essere annotato nella ricevuta o nella fattura oppure in una quietanza a parte recante gli elementi utili per il calcolo del contributo stesso

Pagamenti

L'ospite è obbligato a pagare alla struttura ricettiva l'importo del contributo **al termine di ciascun soggiorno**

Entro il giorno **sedici successivo alla fine di ciascun trimestre solare**, il gestore della struttura deve versare le somme riscosse a titolo di contributo di soggiorno:

- mediante la **procedura RID-online** attivabile sul portale www.tributi.comune.roma.it
- mediante pagamento, anche attraverso bonifico bancario (codice IBAN IT-79-R-07601-03200-000009321619), sul **conto corrente postale n. 9321619** intestato a ROMA CAPITALE – Contributo di soggiorno, viale Ostiense 131-L 00154 – ROMA
- mediante pagamento tramite apposita delega mod. F24 utilizzando i seguenti codici tributo
 - 3936 – contributo di soggiorno
 - 3937 – interessi
 - 3938 – sanzioni

Per i versamenti tardivi si applicano le regole del ravvedimento operoso, computando gli interessi legali in base ai giorni di ritardo (attualmente fissati al tasso del 2,5% annuo)

6. Cosa fare in caso di rifiuto al pagamento da parte dell'ospite

Chiunque, al di fuori dei casi di esenzione, si **rifiuta di corrispondere** il contributo di soggiorno deve rilasciare al gestore della struttura una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale indica la motivazione del mancato pagamento del contributo.

Nei casi di omesso pagamento del contributo di soggiorno da parte dell'ospite o di mancata sottoscrizione della dichiarazione di rifiuto, la struttura deve comunque **comunicare le generalità dell'ospite nell'apposito campo della comunicazione** per consentire l'attivazione della procedura di recupero coattivo dell'importo non riscosso.

L'Amministrazione può sottoporre questionari ai gestori delle strutture ricettive ed invitare i gestori e gli ospiti a esibire o trasmettere dati e documenti

7. Qual è la procedura di rimborso delle somme indebitamente versate

In caso di somme indebitamente versate è possibile:

- recuperare l'eccedenza di versamento mediante **compensazione** con gli importi dovuti esclusivamente a titolo di contributo di soggiorno nelle liquidazioni successive

Qualora l'eccedenza da compensare sia pari o superiore ad Euro 2.500, è necessaria l'autorizzazione preventiva di Roma Capitale, da richiedere almeno trenta giorni prima del termine di versamento,

- recuperare l'eccedenza mediante **istanza di rimborso** entro cinque anni dalla data di versamento o dal momento in cui sorge il diritto alla restituzione

Per informazioni ed approfondimenti:
www.comune.roma.it
alle pagine del Dipartimento Risorse Economiche